

STUDIO GHIDINI GIRINO & ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

Dal dl sulla pubblica amministrazione una sferzata al diritto societario

Ormai da tempo, forse troppo, spending review e crescita sono gli slogan più ricorrenti, nonché la rotta imposta dai venti europeisti verso cui deve muoversi la politica. In tale direzione naviga il decreto Pubblica amministrazione approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 giugno, il cui testo, di prossima pubblicazione in *Gazzetta*, è già circolato. A dispetto del titolo, l'articolo 99, rubricato come «misure di semplificazione e a favore della quotazione delle imprese», introduce importanti modifiche in ambito societario. Fra le molte, al fine di favorire la costituzione di società in forma di spa è stato più che dimezzato il capitale sociale minimo previsto dall'art. 2327 cc, che passa da 120 mila a 50 mila euro. L'effetto immediato, specie in tempo di crisi, è che in caso di perdite il capitale dovrà ora essere ricostituito si-

no alla concorrenza del minor importo ora fissato quale capitale minimo. Se tale misura ha l'effetto di rendere più appetibile il modello societario della spa, rendendolo di fatto, almeno da un punto di vista di impegno finanziario, assai simile alle srl regolari (non quelle da 1 euro per intendere), essa comporterà effetti collaterali in capo alle sorelle minori poc'anzi menzionate. Nelle srl, infatti, l'art. 2477 cc rende obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore in tutti i casi in cui il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo previsto per le spa. Ne deriva che allo stato tutte le srl con capitale sociale eguale o maggiore di 50 mila euro, entro 30 giorni dall'approvazione del prossimo bilancio (primavera 2015), dovranno dotarsi dell'organo di controllo. La riduzione del capitale delle spa si accompagna a un aggravio di costi assai

meno giustificabili per le srl. In effetti se tale tipologia societaria condivide con le spa l'autonomia patrimoniale perfetta, nei fatti essa assomiglia più alla società di persone per la maggiore autonomia nella disciplina dei rapporti interni. Analogo destino toccherà, in base all'art. 2543 cc, alle cooperative. Anche per queste aumenterà il livello di controllo interno che tuttavia, in molti casi, potrebbe comportare uno sproporzionato aggravio di costi, così contraddicendo le esigenze di semplificazione e risparmio. Più consona, invece, ai bisogni dell'imprenditoria l'eliminazione dei limiti all'emissione di obbligazioni da parte delle spa. L'articolo 99 del dl ha infatti abrogato l'art. 2412 cc che limitava l'emissione a una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale, della riserva legale e delle riserve disponibili, con deroga ammessa solo in ca-

so di sottoscrizione da parte di investitori istituzionali. Si dovrà valutare sul campo se tale disposizione sarà in grado di dare una sferzata alla capacità di autofinanziamento delle imprese aiutandole a superare il credit crunch. Il limite parrebbe tuttavia eliminato solo per le spa: per le srl rimane in vigore l'art. 2483 cc che attribuisce alla società, se previsto dallo statuto, la possibilità di emettere titoli di debito che potranno essere sottoscritti esclusivamente da investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale. Difficile stilare una previsione di bilancio costi/benefici nel diventare spa o nel restare srl, e la riforma forse tende più ad appiattire le due formule. La scelta dovrà essere accurata e meditata, usando un bilancino giuridico e finanziario di alta precisione.

Roberto Pavia